



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Visto** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 45, che al comma 11 dispone che: “*A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia con quanto previsto dall’articolo 1826-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, è istituito un apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le misure dei compensi, i criteri per l’attribuzione e le modalità applicative. Il fondo di cui al presente comma è alimentato con le seguenti somme:*
- a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;*
 - b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;*
 - c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;*
 - d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.”;*
- Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 442, che, a decorrere dall’anno 2019, autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per l’incremento del fondo di cui al citato articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, destinato ai vice questori aggiunti e vice questori e gradi corrispondenti;
- Vista** la relazione tecnica alla legge di bilancio 2019 e, in particolare, la parte relativa al citato articolo 1, comma 442, laddove precisa che le risorse integrative pari a 7,5 milioni di euro sono così ripartite:
- Polizia di Stato: € 2.850.000;
 - Arma dei carabinieri: € 2.550.000;
 - Corpo della guardia di finanza: € 1.800.000;
 - Corpo della polizia penitenziaria: € 300.000;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° ottobre 2024, registrato alla Corte dei



conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa - n. 4578, in data 18 novembre 2024, concernente l'attribuzione degli specifici compensi per Maggiori e Tenenti Colonnelli dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2023 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, che consente di utilizzare le risorse residue per l'esercizio finanziario successivo, quantificate in complessive euro 180.334, attestata per l'anno 2024 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per la quota destinata all'Arma dei carabinieri, e riassegnate all'anno 2025 con DRGS n. 62232 in data 15 aprile 2025 del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2025;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "*Codice dell'ordinamento militare*", d'ora innanzi "*Codice*" e, in particolare gli articoli:

- da 155 a 161-*ter* in cui sono definiti i compiti, le attribuzioni e gli obiettivi istituzionali assegnati all'Arma dei carabinieri;
- da 169 a 176 in cui sono definite le diverse articolazioni e specialità dell'Arma dei carabinieri e le loro competenze istituzionali;
- 1025, che al comma 1 dispone che: "*Gli Ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici*";
- 1026, che al comma 1 dispone che: "*I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente*";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*", d'ora innanzi "*TUOM*" e, in particolare l'articolo 688, che al comma 1 dispone che: "*I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e le attitudini dimostrate e i risultati conseguiti*";

Considerato che anche per l'Arma dei Carabinieri, relativamente ai compiti militari, il "*Concetto strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa*" costituisce documento di pianificazione strategica per l'intero strumento militare con cui oltre ad evidenziare la necessità di potenziare programmi e obiettivi in corso, come il conseguimento della sicurezza internazionale nello scenario del Mediterraneo "*Allargato*" e la modernizzazione dello strumento militare attraverso le opportunità del progresso tecnologico e dei programmi di cooperazione europei ed internazionali, individua, quali aree di sviluppo:

- l'implementazione di nuove capacità nell'intero spettro delle operazioni, inclusi i domini spaziale e cibernetico;
- la ricerca di risorse umane innovative e specializzate che possano affrontare gli ulteriori compiti istituzionali attribuiti alle Forze armate;
- la realizzazione di modelli educativi coerenti con il concetto di "*open innovation*";
- il progressivo rinnovamento delle infrastrutture della Difesa secondo il modello degli *Smart Military District*;

Considerato che il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, con propria "*Direttiva di Pianificazione*", annualmente individua specifici programmi e qualificati obiettivi che l'Istituzione, in considerazione della specialità e competenza, mira



a realizzare nel medio periodo, tenuto conto delle esigenze operative di ordine e sicurezza pubblica nazionali e locali;

Ritenuto che gli specifici compensi, a mente del citato articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017, in favore dei maggiori e dei tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, sono definiti quali incentivi per il personale chiamato a fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero lo svolgimento di specifiche funzioni di comando e controllo, di direzione, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti, ad ogni livello, delle diverse organizzazioni dell'Arma dei carabinieri, per il conseguimento dei precisi compiti e obiettivi istituzionali di ciascuna organizzazione, nell'ottica di migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali;

Tenuto conto che il personale militare:

- non è destinatario delle previsioni in materia di valutazione delle *performance* contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, laddove viene fatta salva la disciplina dei rispettivi ordinamenti per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- è sottoposto a un diverso sistema di valutazione rappresentato dalla documentazione caratteristica che, ai sensi delle citate norme del Codice e del TUOM, costituisce lo strumento per rilevare periodicamente le prestazioni, le attitudini, il rendimento e i risultati conseguiti dal personale militare, in relazione all'incarico ricoperto e al raggiungimento dei qualificati obiettivi istituzionali di sicurezza e tutela del territorio assegnati a ciascuna unità organizzativa dell'Arma dei carabinieri e diretta dal personale con il grado di maggiore e tenente colonnello, e che si conclude con l'attribuzione di una qualifica di merito che va da “*insufficiente*” ad “*eccellente*”;

Valutato di dover considerare quale indicatore positivo del rendimento professionale e dei risultati conseguiti ai fini dell'attribuzione degli specifici compensi di cui al presente decreto, la documentazione caratteristica [scheda valutativa] e, in particolare, quella che riporta la qualifica finale “*eccellente*”, quale giudizio della competente struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri a favore del militare [nel caso di specie: maggiore e tenente colonnello] che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali;

Vista la proposta del Comando generale dell'Arma dei carabinieri di cui alla nota protocollo n. 8/26-2022 del 19 luglio 2025, nella quale è precisato che la platea dei beneficiari è stata definita previa verifica positiva, mediante la documentazione caratteristica degli interessati, dell'aver fronteggiato specifiche esigenze di carattere operativo ovvero conseguito qualificati obiettivi istituzionali fissati per ciascuna unità organizzativa dell'Arma dei carabinieri ove il personale interessato ha assolto il proprio incarico, nell'ottica di migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali,

DECRETA

Articolo 1

(*Specifici compensi per maggiori e tenenti colonnelli*)

1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero il raggiungimento di qualificati obiettivi istituzionali, nonché l'assolvimento di funzioni di comando, controllo e coordinamento, nella più generale prospettiva dell'efficientamento dei servizi istituzionali, ai



maggiori e tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, che hanno prestato servizio nell'anno 2024, è attribuito uno specifico compenso i cui criteri, modalità e misure lorde sono stabilite dal presente decreto.

Articolo 2

(Presupposti, criteri e misura dei compensi)

1. Al personale di cui all'articolo 1, che ha fronteggiato specifiche esigenze di carattere operativo relative all'incarico ricoperto ovvero ha conseguito qualificati obiettivi istituzionali, nell'assolvimento dei precipi compiti d'istituto e delle funzioni di comando, controllo nonché di coordinamento, nell'ambito di ciascuna unità organizzativa dell'Arma dei carabinieri, e che ha riportato, quale verifica positiva degli stessi, la qualifica di "eccellente" nell'ultima valutazione caratteristica, sono corrisposti i compensi orari, cumulabili tra loro, di seguito stabiliti per ciascuna ora di servizio effettivamente prestato nell'anno 2024, nel limite massimo di 1.680 ore per ciascun militare.
2. Se nei riguardi del personale interessato non sia stata redatta alcuna scheda valutativa recante la qualifica finale, il Comandante di corpo, ai soli fini dell'attribuzione del compenso, valuta se i giudizi formulati nei rapporti informativi o negli altri documenti equivalenti siano equiparabili a quello di "eccellente".
3. Il compenso non spetta al personale che, a prescindere dalla qualifica conseguita nelle valutazioni caratteristiche, sia stato, nell'anno di riferimento, destinatario di provvedimenti comminatori di:
 - a) sospensione precauzionale dall'impiego;
 - b) una qualsiasi fra le sanzioni disciplinari di stato;
 - c) sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.
4. Al personale in servizio nei reparti delle organizzazioni centrale, addestrativa, territoriale, mobile, speciale, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché nei reparti e unità per esigenze specifiche, sono attribuiti:
 - a) il compenso base pari a euro 0,50 lordi per ciascuna ora di servizio prestato;
 - b) i compensi aggiuntivi orari lordi, parametrati al grado, pari a euro 0,115 lordi per il personale con il grado di Tenente Colonnello e ad euro 0,105 lordi per il personale con il grado di Maggiore.
5. Al personale in servizio con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti dell'organizzazione territoriale, in aggiunta ai compensi di cui al comma 4, sono attribuiti i compensi sotto indicati:
 - a) comando provinciale, gruppo, reparto territoriale, compagnia: euro 0,65 lordi per ciascuna ora di servizio prestato;
 - b) reparto operativo, nucleo investigativo, nucleo informativo, nucleo radiomobile, nucleo operativo: euro 0,22 lordi per ciascuna ora di servizio prestato;
 - c) ufficio/nucleo comando di comando provinciale, reparto territoriale o gruppo: euro 0,22 lordi per ciascuna ora di servizio prestato.
6. Al personale in servizio presso i seguenti reparti, in aggiunta ai compensi di cui al comma 4, sono attribuiti i compensi sotto indicati:
 - a) Gruppo di intervento speciale: euro 0,80 lordi per ciascuna ora di servizio prestato;
 - b) Sala operativa del Comando generale e centrali operative di comando provinciale, gruppo, reparto territoriale dell'organizzazione territoriale: euro 0,24 lordi per ciascuna ora di servizio prestato;
 - c) Squadroni carabinieri Eliportati Cacciatori: euro 0,34 lordi per ciascuna ora di servizio prestato.
7. Al personale con incarico di comandante o capo di unità organizzativa, non interinale, diverso da quello di cui al comma 5, in aggiunta ai compensi di cui al comma 4, è attribuito il compenso pari a euro 0,11 lordi per ciascuna ora di servizio prestato.



Articolo 3

(Disposizioni sulla computabilità delle assenze)

1. Ai fini del computo delle prestazioni lavorative utili a determinare i compensi di cui all'articolo 2, comma 4, sono considerate valide le seguenti tipologie di assenze nella misura massima di 6 ore per ciascun giorno computabile:

- a) licenza per il periodo obbligatorio di congedo di maternità come previsto dall'articolo 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- b) licenza per il periodo di congedo di paternità obbligatorio e alternativo, di cui agli articoli 27-bis e 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- c) permessi fruiti ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d) licenza straordinaria per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

2. Ogni altra assenza non dà diritto alla maturazione del compenso di cui all'articolo 2.

Articolo 4

(Personale del GIS in prontezza operativa)

3. Ai militari del Gruppo di intervento speciale è attribuito, per ogni giorno di effettivo impiego in servizi di prontezza operativa, il compenso giornaliero lordo di euro 33,00.

Articolo 5

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a complessivi euro 3.966.076 si provvede utilizzando le risorse riferite all'anno 2024 e riassegnate nell'esercizio finanziario 2025, con DGRS n. 62232 del 15 aprile 2025, sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la quota destinata all'Arma dei carabinieri:

- a) capitoli 4800/15, 4800/5 e 4813/2 della missione 5.1, quanto a euro 3.665.855;
- b) capitoli 2851/15, 2851/5 e 2862/2 della missione 18.17, quanto a euro 300.221.

2. Le risorse non utilizzate in applicazione del presente decreto sono reimpiagate, in via prioritaria, per sanare eventuali situazioni di mancata attribuzione dei compensi spettanti ai sensi degli articoli precedenti. Le eventuali risorse ulteriormente residuali sono portate in aumento a quelle disponibili per l'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

